

Scheda della Regione

Superficie:	Km² 17.227
Popolazione (99):	5.255.028
Occupati (98):	1.865.000
In cerca di occupazione:	269.000
Rientri dall'estero (96):	20.127
Trasferimenti per l'estero (96):	3.433
Province:	Roma, Frosinone, Latina; Rieti, Viterbo
Comuni:	377

Fonte: rielaborazione dati ISTAT



Indice

Sintesi degli interventi


Legge Regionale n. 68 del 21 ottobre 1991

*Interventi regionali nel settore della emigrazione
(testo modificato dalla Legge regionale
n. 11 del 1997 Articolo 61)*

Guida pratica ai benefici della Legge regionale 21 ottobre 1991, n. 68

Interventi della Regione Lazio a favore dei lavoratori laziali emigrati all'estero e dei loro familiari

*(Scheda predisposta dalla Coop. Pontedoro
per la Regione Lazio)*



Sintesi degli interventi

Beneficiari

I cittadini di origine laziale, per nascita o residenza, che si trovino stabilmente all'estero per motivi di lavoro. Inoltre i cittadini che, rientrati definitivamente in Italia da non più di tre anni, dopo aver maturato un periodo di permanenza all'estero, per motivi di lavoro, non inferiore a due anni, abbiano fissato la propria residenza in un comune del Lazio. Sono altresì considerati emigrati i figli e il coniuge superstite, nonché, se cittadini italiani, i parenti entro il secondo grado, se in linea retta, entro il terzo grado, se collaterali.

Ambito degli interventi

a) formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori rimpatriati e delle loro famiglie;
b) agevolazioni per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un alloggio nel territorio regionale mediante la concessione di contributi sugli interessi per mutui per favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati;
c) agevolazioni per l'assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare di aree edificabili;
d) contributi una tantum per favorire il reinserimento dei lavoratori rimpatriati nelle attività produttive dei settori artigiano, agricolo, commerciale, turistico e peschereccio;
e) concessione di assegni di studio e agevolazioni per la fruizione dei benefici in materia di diritto allo studio per favorire l'inserimento dei figli degli emigrati nell'ordinamento scolastico nazionale e la loro frequenza a scuole e a corsi universitari;
f) concessione ai lavoratori rimpatriati di contributi per il riscatto di lavoro effettuato in Paesi non convenzionati con l'Italia per favorire il raggiungimento dei requisiti minimi contributivi ai fini del pensionamento dell'Inps;

g) iniziative e manifestazioni di carattere culturale e sociale all'estero; soggiorni per emigrati anziani e vacanze culturali di studio per i giovani figli di emigrati, iniziative di turismo e scambi interculturali;
h) indagini e studi relativi al fenomeno emigratorio;
i) supporti alle iniziative delle associazioni degli emigrati;
l) contributi per le spese di viaggio e trasporto delle masserizie sostenute per sé e per i propri familiari e per agevolare la prima sistemazione degli emigrati rientrati;
m) contributi alle spese per il trasporto nel Lazio degli emigrati e dei loro familiari deceduti all'estero;
n) istituzione di servizi sociali di accogliimento e di prima assistenza per promuovere una definitiva soluzione del problema alloggiativo e per garantire il diritto all'assistenza sanitaria per gli emigrati rientrati nella comunità regionale;
o) informazione a mezzo stampa e comunicazioni radio-televisive per i correzionali emigrati;
p) assegnazione da parte dei comuni di una quota fino al 10 per cento agli emigrati rimpatriati e associati in cooperativa delle aree destinate ai piani per l'edilizia economica e popolare;
q) corsi di recupero linguistico e di reinserimento e doposcuola per agevolare l'inserimento dei figli dei lavoratori emigrati rimpatriati nell'ordinamento scolastico nazionale.

La scheda esplicativa degli Interventi della Regione Lazio a favore dei lavoratori laziali emigrati all'estero e dei loro familiari è stata realizzata dalla Cooperativa Pontedoro in convenzione con la Regione Lazio.

Domande e documentazione

La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da documentazione equipollente di autorità dello Stato straniero oppure di organismi o enti previdenziali stranieri o italiani.

Gli adempimenti e le modalità per le domande di provvidenze e agevolazioni sono indicati in maniera specifica sia nel Piano annuale che nella scheda esplicativa in allegato.

Per informazioni:

*Regione Lazio
Assessorato Politiche per la famiglia e servizi sociali
Servizio Emigrazione
Via del Caravaggio 99
00100 Roma
Tel. 06/51688434
06/51688317*



Sommario



Legge Regionale n. 68 del 21 ottobre 1991

Interventi regionali nel settore della emigrazione

Articolo 1

Finalità

1. La Regione nel quadro della programmazione regionale in attuazione dei principi del proprio statuto ed in armonia con la normativa e le iniziative statali e comunitarie, interviene nell'ambito delle proprie competenze, a favore dei lavoratori laziali emigrati all'estero e dei loro familiari per il superamento delle difficoltà inerenti al lavoro ed alle condizioni di vita degli stessi nonché per sostenere e rafforzare la loro identità etnica e culturale rinsaldandone il legame con la terra di origine.
2. La Regione, inoltre, opera a favore dei lavoratori emigrati che intendano rientrare definitivamente nel Lazio agevolandone il reinserimento sociale e produttivo.

Articolo 2

Destinatari degli interventi

(Testo modificato da: Legge Regionale Lazio Numero 11 del 1997 Articolo 61)

1. Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati:
 - a) i cittadini di origine laziale, per nascita o residenza, che si trovino stabilmente all'estero per motivi di lavoro;
 - b) i cittadini che, rientrati definitivamente in Italia da non più di tre anni, dopo aver maturato un periodo di permanenza all'estero, per motivi di lavoro, non inferiore a due anni, abbiano fissato la propria residenza in un comune del Lazio.
2. Sono altresì considerati emigrati i figli ed il coniuge anche se superstite, nonché, se cittadini italiani, i parenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma entro il secondo grado, se in linea retta, entro il primo grado, se collaterali.
3. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da documentazione equipollente di autorità dello Stato straniero oppure di organismi od enti previdenziali stranieri o italiani.

Articolo 3

Interventi regionali.

(Riferimento interpretativo da: Legge Regionale Lazio Numero 11 del 1997 Articolo 61)

2. La Regione favorisce la fruizione da parte dei lavoratori emigrati o rimpatriati dei diritti e dei benefici spettanti alla generalità dei cittadini residenti nel Lazio.
2. A tal fine:
 - a) attua interventi organici e coordinati con i programmi nazionali o comunitari nelle materie di propria competenza, volti ad assicurare la soluzione di problemi attinenti al fenomeno migratorio;

- b) assume e promuove iniziative a carattere sociale e culturale aventi lo scopo di assicurare la conservazione e lo sviluppo dell'identità della cultura di origine e la continuità dei rapporti con le comunità laziali all'estero.

3. Gli interventi a carattere socio-assistenziali a favore degli emigrati rimpatriati sono realizzati di norma avvalendosi degli enti locali, singoli o associati.

4. Gli interventi che comportano svolgimento di attività all'estero da parte della Regione, se rivestono carattere promozionale, saranno realizzati, previa intesa con il Governo, nello spirito di coordinamento di cui all'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Articolo 4

Programma triennale e piano di riparto annuale degli interventi

(Testo modificato da: Legge Regionale Lazio Numero 11 del 1997 Articolo 61)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 3, la Giunta regionale, sentita la consulta regionale per l'emigrazione di cui al successivo art. 12, predispone il programma triennale di massima degli interventi, redatto in armonia con il programma regionale di sviluppo e con il piano finanziario pluriennale e predispone altresì - sentita la Consulta - il piano annuale di riparto degli stanziamenti di bilancio per gli interventi da realizzare che può essere articolato nei singoli settori di intervento mediante progetti specifici.
2. Il programma triennale è approvato dal Consiglio regionale.
3. L'attuazione degli interventi sarà disciplinata da norme regolamentari che conterranno le modalità di fruizione dei benefici attraverso apposite procedure e dovrà prevedere particolari interventi destinati agli emigrati residenti nei paesi economicamente disagiati ed in particolare dell'America Latina.

Articolo 5

Indirizzo dell'intervento regionale

1. Gli interventi regionali in favore degli emigrati, dei rimpatriati e dei loro familiari sono finalizzati a:
 - a) favorire la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori rimpatriati e delle loro famiglie, agevolando la frequenza ad appositi corsi ovvero mediante iniziative formative specifiche;
 - b) favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati agevolando l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un alloggio nel territorio regionale mediante la concessione di contributi sugli interessi per mutui a tal fine contratti con priorità con le iniziative cooperative, ovvero favorendo l'assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare e di aree edificabili;
 - c) favorire, anche mediante la concessione di contributi per il pagamento di interessi sui mutui, ovvero di contributi una tantum, il reinserimento dei lavoratori rimpatriati nelle attività produttive nei settori artigiano, agricolo, commerciale, turistico e



peschereccio, con particolare riferimento alle zone dell'esodo e con priorità per iniziative cooperative;

d) favorire l'inserimento dei figli degli emigrati nell'ordinamento scolastico nazionale e la loro frequenza a scuole ed a corsi universitari mediante la concessione di assegni di studio e l'agevolazione per la fruizione dei benefici in materia di diritto allo studio, anche attraverso convenzionamento con gli organismi scolastici e con gli istituti di diritto allo studio universitario (IDISU);

e) favorire, per i lavoratori rimpatriati, il raggiungimento dei requisiti minimo contributivi della previdenza sociale (INPS), contribuendo al riscatto dei periodi di lavoro effettuato in paesi non convenzionati con l'Italia;

f) mantenere e rinsaldare il legame degli emigrati con la propria terra e il rapporto con la cultura di origine, attraverso iniziative e manifestazioni di carattere culturale e sociale all'estero, nonché organizzando nel territorio della Regione avvalendosi degli enti locali, soggiorni per emigrati anziani e vacanze culturali di studio, per i giovani figli di emigrati e promuovendo iniziative di turismo sociale e di interscambio culturale;

g) curare la diffusione di pubblicazioni, notiziari, materiale audiovisivo fra gli emigrati fornendo tempestivamente anche informazioni sulla situazione occupazionale e sulle modalità per accedere ai benefici disposti da leggi regionali;

h) effettuare, direttamente o mediante convenzione con istituti e centri di ricerca particolarmente qualificati, indagini e studi relativi al fenomeno migratorio, finalizzati alla programmazione degli interventi regionali;

i) favorire, in modo organico e coordinato, le iniziative e le attività delle associazioni degli emigrati;

l) agevolare la prima sistemazione degli emigrati rientrati, anche concedendo contributi sulle spese di viaggio e trasporto delle masserizie sostenute per sé e per i propri familiari;

m) contribuire alle spese per il trasporto nel Lazio degli emigrati e dei loro familiari deceduti all'estero;

n) favorire, di intesa con gli enti locali territoriali, l'inserimento degli emigrati rientrati nella comunità regionale attraverso l'istituzione di servizi sociali di accoglienza e di prima assistenza, promuovendo la definitiva soluzione del problema alloggiativo, garantendo il diritto all'assistenza sanitaria;

o) favorire l'informazione dei corregionali emigrati sulle attività della Regione e sullo sviluppo sociale culturale e produttivo del Lazio a mezzo stampa e comunicazioni radio televisive;

p) sostenere ogni altra iniziativa ritenuta utile al superamento dei problemi dei lavoratori emigrati.

2. La gestione degli interventi di cui alla lettera a) potrà essere affidata oltre che agli enti che istituzionalmente effettuano corsi di formazione professionale anche alle associazioni operanti nella Regione a favore degli emigrati purché non perseguano fini di lucro, dispongano di idonee strutture e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della presente legge.

3. Per gli interventi di cui alle lettere b) e c) costituisce titolo di preferenza la documentazione attestante lo stato di bisogno o le disagiate condizioni economiche del richiedente.

4. Gli interventi di cui al presente articolo debbono essere attuati in conformità alle procedure previste per ottenere il supporto degli organi comunitari.

Articolo 6

Assegnazioni di aree edificabili

1. I comuni, nell'assegnazione delle aree destinate ai piani per l'edilizia economica e popolare ed ai piani per insediamenti pro-

duttivi, sono tenuti a riservare, a favore degli emigrati rimpatriati associati in cooperativa, una quota fino al 10 per cento dei relativi piani ed a prevedere agevolazioni nei criteri di assegnazione che tengano conto delle loro particolari condizioni.

2. L'aliquota, o la parte di essa, riservata agli emigrati e non utilizzata entro i termini previsti dalle norme vigenti in materia, viene assegnata in base ai criteri generali.

Articolo 7

Inserimento scolastico

1. Al fine di agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli dei lavoratori emigrati rimpatriati, in concorso con i programmi nazionali e comunitari e con enti, istituti ed organizzazioni che operano nel settore scolastico ed in quello dell'emigrazione la Regione organizza:

a) corsi di recupero linguistico e di reinserimento e doposcuola;

b) incontri, convegni, seminari, per gli operatori della scuola impegnati nell'attività di cui alla precedente lettera a).

2. La Regione può concedere, inoltre, con modalità da fissarsi con il piano di riparto di cui al precedente articolo 4, assegni di studio a favore di figli ed orfani degli emigrati in particolare per assicurare la frequenza della scuola dell'obbligo.

Articolo 8

Iniziative all'estero

1. La Regione, d'intesa con il Governo, e nel rispetto delle disposizioni statali di indirizzo e coordinamento, svolge, all'estero, iniziative in favore degli emigrati laziali ivi residenti, per la diffusione del proprio patrimonio culturale, artistico e produttivo, nonché iniziative che si prefiggono scopo di studio, di formazione e di rafforzamento dell'identità della cultura di origine.

2. Tali iniziative potranno essere assunte anche in concorso con altre Regioni, enti ed istituzioni pubbliche, istituti italiani di cultura e altri organismi culturali e associativi operanti nel campo dell'emigrazione. La consulta regionale dell'emigrazione di cui al successivo articolo 12, è tenuta aggiornata e partecipa delle attività promozionali che la Regione organizza all'estero ed in altre Regioni e di ogni altra iniziativa che coinvolge in manifestazioni le collettività di emigrati.

Articolo 9

Interventi socio - assistenziali

1. Ai sensi degli articoli 25 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, gli interventi socio - assistenziali e le attività destinate direttamente a favorire la frequenza delle scuole dell'obbligo ed il perseguimento degli studi dei lavoratori emigrati rimpatriati e dei loro familiari, sono di competenza dei comuni singoli ed associati che li promuovono nell'ambito del piano di riparto di cui al precedente articolo 4.

2. Le amministrazioni beneficiarie del contributo inviano all'Assessorato regionale problemi del lavoro, ufficio emigrazione, il rendiconto analitico degli interventi effettuati, nonché situazioni semestrali contabili della spesa, che dovranno pervenire entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ciascun anno.



3. L'Assessorato regionale di cui al precedente secondo comma terrà conto di eventuali economie nella formulazione dei successivi piani di riparto annuale.

Articolo 10

Soggiorni, scambi

1. La Regione, tramite le amministrazioni comunali, utilizzando anche eventuali contributi del fondo sociale europeo, cura l'avvio e la permanenza in soggiorni nella regione dei figli dei lavoratori emigrati in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2.
2. Tali iniziative possono essere estese agli anziani ed ai lavoratori emigrati e loro discendenti che abbiano assunto una cittadinanza straniera.
3. Al fine di contribuire all'integrazione degli emigrati nelle comunità ospitanti, la Regione può assumere o favorire iniziative di interscambio con cittadini dei paesi di emigrazione.

Articolo 11

Associazioni, enti, istituzioni

1. La Regione riconosce e sostiene l'associazione tra gli emigrati come mezzo di partecipazione alla politica regionale e come momento di aggregazione delle comunità dei laziali all'estero, al fine di una organica e coordinata attività a favore delle stesse. Presso l'assessorato regionale problemi del lavoro, ufficio emigrazione, è istituito l'«Albo delle associazioni, degli enti e delle istituzioni che operano per gli emigrati».
2. In tale albo sono iscritti, su conforme parere del comitato esecutivo della Consulta regionale dell'emigrazione, di cui al successivo articolo 16, le associazioni, gli enti e le istituzioni che, senza fine di lucro, operano con carattere di continuità da almeno tre anni a favore degli emigrati della Regione e delle loro famiglie.
3. Per ottenere l'iscrizione le associazioni, gli enti e le istituzioni di cui al precedente comma debbono avanzare domanda corredata da:
 - a) copia autentica dell'atto costituito e dello statuto;
 - b) documentazione da cui risulti che le proprie strutture organizzative sono idonee ad assicurare lo svolgimento della loro funzione nei confronti degli emigrati. In particolare dovranno essere indicate le sedi e la strutture;
 - c) relazione documentata sull'attività svolta per gli emigrati della Regione, risalente almeno al triennio precedente la domanda.
4. Alle associazioni, agli enti, alle istituzioni iscritte nell'albo di cui al precedente primo comma, la Regione può concedere, sentito il comitato esecutivo della consulta, contributi per iniziative inerenti alla vita sociale e culturale degli emigrati nel rispetto del vigente ordinamento statale, sulla base di articolate e documentate proposte presentate entro il 31 gennaio di ciascun anno, con priorità per le associazioni e i «clubs» aggregati in organismi unitari sotto forma di federazioni o confederazioni.
5. I soggetti destinatari dei benefici devono periodicamente informare la Regione sullo stato di attuazione dell'iniziativa o dell'intervento e inviare una relazione finale a corredo del rendiconto della spesa munito di idonei documenti giustificati.
6. Le associazioni a carattere nazionale operanti nel settore dell'emigrazione, aventi una sede nella Regione, individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale, sono iscritte di diritto insieme alla associazione dei laziali del mondo, all'albo regionale e fruiscono anche di un contributo annuale che la Regione eroga,

sentito il comitato esecutivo della Consulta, secondo i criteri e nella misura stabilita in sede di adozione del programma triennale di cui al precedente articolo 4. Al fine della liquidazione del contributo di cui al precedente quinto comma la Regione richiede idonea documentazione comprovante l'attività svolta dall'associazione interessata nell'anno precedente in favore degli emigrati laziali.

7. L'amministrazione regionale può effettuare periodici accertamenti sull'impegno delle somme comunque erogate.

Articolo 12

Consulta regionale per l'emigrazione.

(Riferimento interpretativo da: Legge Regionale Lazio Numero 11 del 1997 Articolo 61)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge la Regione si avvale, come organo di consulenza, della Consulta regionale per l'emigrazione con sede presso l'Assessorato problemi del lavoro, ufficio emigrazione.

Articolo 13

Composizione della consulta regionale dell'emigrazione

1. La Consulta regionale dell'emigrazione è composta:
- a) dall'Assessore regionale preposto all'emigrazione che la presiede;
 - b) da otto rappresentanti della Regione nominati dal Consiglio regionale;
 - c) da quindici emigrati residenti da almeno cinque anni all'estero, designati dalle associazioni dell'emigrazione, in possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 11, tenendo conto della consistenza delle collettività emigrate nei singoli paesi europei ed extraeuropei;
 - d) da nove rappresentanti designati dalle associazioni, di cui al quinto comma del precedente articolo 11 iscritte di diritto all'albo regionale previsto dallo stesso articolo;
 - e) da quattro rappresentanti dei patronati a carattere nazionale, aventi una sede nella regione ed operanti nei paesi stranieri, che si occupino della assistenza agli emigrati, designati dai rispettivi organi regionali;
 - f) da cinque rappresentanti degli imprenditori designati dalle associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti e della cooperazione;
 - g) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale, designati dai relativi organi regionali;
 - h) da un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale, designato dal rispettivo consiglio provinciale;
 - i) da otto rappresentanti delle amministrazioni comunali del Lazio, due per ciascuna delle tre province di Roma, Frosinone e Latina ed uno per ciascuna delle province di Rieti e Viterbo, designati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);
 - l) da un rappresentante dell'Unione nazionale comunità enti montani (UNCCEM) designato dall'unione regionale;
 - m) da un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, designato dal dirigente dello stesso;
 - n) da un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura designato dalla legge stessa;
 - o) da un rappresentante della direzione generale dell'emigrazione ed affari sociali del Ministero degli Affari esteri, designato dallo stesso;



p) da un rappresentante dei provveditori agli studi del Lazio, designato dal Ministero della pubblica istruzione.

2. Il presidente della Consulta può, ogni qualvolta sia ritenuto utile far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, uno o più esperti nei problemi del settore preventivamente designati all'atto della costituzione della consulta, funzionari regionali, rappresentanti di amministrazioni e di enti interessati.

Articolo 14

Costituzione e funzionamento

1. La Consulta regionale dell'emigrazione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura entro centottanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale, e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, alla nomina ed alla sostituzione dei componenti della Consulta.

3. Le designazioni e le nomine dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la Consulta sarà costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte comunque salve le successive integrazioni.

4. Le funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario dell'ufficio per i problemi dell'emigrazione, nominato dall'Assessore regionale preposto.

5. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento la Consulta elegge, tra i componenti rappresentanti della Regione, il Vice presidente, con funzioni vicarie ed elabora il regolamento per il suo funzionamento e per quello del Comitato di cui al successivo articolo 16, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

6. Per la copertura degli oneri di funzionamento della Consulta e del Comitato si provvede annualmente all'assegnazione dei fondi necessari in sede di piano annuale di riparto della spesa, di cui al precedente articolo 4.

7. Ai componenti la consulta spettano i compensi previsti dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni nonché, qualora dovuto, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti regionali della seconda qualifica dirigenziale.

Articolo 15

Compiti della consulta

1. La Consulta regionale dell'emigrazione ha i seguenti compiti:
a) studia il fenomeno dell'emigrazione nelle cause e negli effetti che esso determina nell'economia, nella vita sociale della Regione, nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati all'estero e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti con il Ministero degli affari esteri e con gli altri ministeri interessati, per quanto attiene alle attività di rispettiva competenza, nonché con gli uffici, enti ed organizzazioni del settore;

b) propone iniziative per la diffusione, a mezzo stampa e con ogni altro mezzo ritenuto utile, diretto ai corregionali emigrati all'estero, di notizie sui vari problemi ed aspetti della vita regionale, sull'attività della Regione, sulla legislazione regionale ed in particolare sulle possibilità di occupazione, al fine anche di favorire un afflusso programmato di professionalità non reperibile sul territorio regionale, in collegamento con l'osservatorio regio-

nale del mercato del lavoro, di cui alla legge regionale 18 aprile 1985, n. 46;

c) esprime pareri su proposte di leggi regionali che dispongono anche incidentalmente, in materia di emigrazione e, se richiesta, sugli strumenti della programmazione regionale e sul bilancio di previsione della Regione;

d) formula proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva del superamento degli squilibri della Regione, della cessazione del fenomeno e del rientro degli emigrati;

e) formula proposte in ordine ad iniziative promozionali all'estero nella materia di competenza della Regione;

f) esprime parere motivato sui programmi di intervento e sulla ripartizione annuale della spesa di cui al precedente articolo 4, nonché sui relativi criteri di applicazione;

g) provvede alla redazione e pubblicazione di un notiziario di informazione destinato agli emigrati all'estero ed a fornire direttamente notizie che interessino il mondo dell'emigrazione.

Articolo 16

1. Comitato esecutivo della Consulta 1. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento la consulta regionale dell'emigrazione elegge nel suo seno un Comitato esecutivo.

2. Il Comitato è composto dal Presidente della Consulta, che lo presiede, dal vice presidente e da 13 membri, dei quali almeno uno scelta tra i membri della consulta residente all'estero.

3. La durata in carica del comitato coincide con quello della consulta.

4. Il Comitato assolve le funzioni ed i compiti ad esso assegnati dalla Consulta con il regolamento di cui al precedente articolo 14.

Articolo 17

Finanziamento

1. Alle spese per l'attuazione per quanto disposto dalla presente legge si fa fronte con:

a) gli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione;

b) le entrate patrimoniali, contributi, lasciti o donazioni di enti pubblici e privati, di persone singole od associate con finalizzazione degli interventi di cui alla presente legge;

c) gli eventuali contributi statali, comunitari o internazionali.

2. Per le entrate di cui ai punti b) e c) saranno istituiti i relativi capitoli nel momento in cui le entrate medesime si verificheranno, secondo le modalità previste dalla legge regionale 15 aprile 1977, n. 15.

3. L'Amministrazione regionale può effettuare periodici accertamenti sull'impegno delle somme comunque erogate a norma della presente legge anche avvalendosi degli organi della consulta.

Articolo 18

Norma finanziaria

1. Alla copertura finanziaria della presente legge per l'esercizio finanziario 1991 si fa fronte con le disponibilità residue del capitolo 07751 denominato «Contributi a favore dei lavoratori emigrati e immigrati e delle loro famiglie» (Legge regionale 24 novembre 1986, n. 48).



2. All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvederà alla ricognizione delle suddette disponibilità ed al loro trasferimento nella misura rispettivamente del 20 per cento, 5 per cento e 75 per cento ai capitoli n. 07760 denominato: «Contributi agli enti locali per gli interventi socio - assistenziali nel settore dell'emigrazione», n° 7761 denominato: «Contributi alle associazioni, enti od istituzioni operanti nel settore dell'emigrazione» e n. 07762 denominato: «Interventi diretti della Regione nel settore dell'emigrazione che vengono istituiti nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991».

3. Il capitolo n. 07751 denominato: «Contributo a favore dei lavoratori emigrati e immigrati e delle loro famiglie (legge regionale 24 novembre 1986, n. 48)» viene conservato nel bilancio regionale per la sola gestione degli impegni assunti sulla copertura 1991 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per la gestione dei residui passivi afferenti impegni assunti nei precedenti esercizi ai sensi delle normative allora vigenti.

Articolo 19

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione il piano triennale ed il piano di riparto dovranno essere predisposti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 20

Abrogazioni leggi precedenti

1. Sono abrogate: la legge regionale 24 novembre 1986, n. 48; la legge regionale 12 giugno 1975, n. 68 e la legge regionale 9 agosto 1976, n. 38.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1991.

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 2 ottobre 1991.



III Conferenza Regionale sull'emigrazione

Guida pratica ai benefici della Legge regionale 21 ottobre 1991, n. 68

Azioni di promozione culturali

Secondo quanto disposto dall'art. 5, lettere f), g), della Legge regionale 68 del 21.10.1991, gli interventi a favore degli emigrati e dei loro familiari sono finalizzati:

- a mantenere e rinsaldare il legame degli emigrati con la propria terra e il rapporto con la loro cultura di origine attraverso iniziative e manifestazioni di carattere culturale e sociale all'estero,
- ad organizzare nel territorio della regione, avvalendosi degli enti locali, soggiorni per emigrati anziani e vacanze culturali di studio, per i giovani figli di emigrati e a promuovere iniziative di turismo sociale e di interscambio culturale;
- curare la diffusione di pubblicazioni, notiziari e materiale audiovisivo fra gli emigrati, fornendo tempestivamente anche informazioni sulla situazione occupazionale e sulle modalità per accedere ai benefici disposti da leggi regionali.

Soggiorni culturali per i giovani

La Regione Lazio organizza annualmente soggiorni in favore dei figli dei lavoratori emigrati della seconda e terza generazione compresi tra i 7 e i 25 anni provenienti dai Paesi europei ed extraeuropei.

Gli interventi sono finalizzati a favorire la conoscenza linguistica o la promozione formativa culturale attraverso un'organico programma didattico integrato da visite culturali nell'ambito regionale; tali programmi saranno svolti con l'assistenza di animatori culturali e con l'ausilio di equipe medico-psicopedagogiche. Gli interventi vengono realizzati attraverso soggiorni organizzati dalla Regione, nei Comuni laziali, su proposte delle associazioni e degli altri organismi rappresentativi delle comunità dei corregionali all'estero, i quali devono inviare la richiesta di partecipazione con relativo programma e l'indicazione del numero dei partecipanti, alla Regione Lazio, Ufficio Emi-

grazione tre mesi prima del periodo in cui si intende effettuare il soggiorno e comunque non oltre il 1° marzo.

Possono partecipare ai soggiorni i figli di emigrati originari del Lazio, con priorità per coloro che non hanno mai partecipato a dette iniziative, nonché in misura minoritaria ragazzi figli di emigrati originari di altre Regioni o, al fine di realizzare una migliore integrazione, giovani del Paese ospitante provenienti dall'ambiente scolastico-sociale frequentato dagli emigrati laziali.

La durata dei soggiorni non potrà essere superiore a ventuno giorni. L'assicurazione sui rischi di viaggio è a carico degli utenti.

Le domande, corredate dai seguenti documenti, vanno presentate alla Regione Lazio, tramite le associazioni o gli organismi organizzatori:

- dichiarazione dalla quale risulti se trattasi di prima partecipazione dei giovani a centri estivi organizzati dalla Regione Lazio ai sensi della legge regionale n. 68/91 ed in caso di precedente partecipazione, l'indicazione dell'anno e del luogo dell'ospitalità;
- certificato di emigrazione, vistato dal Consolato;

- dichiarazione di affidamento di minore vistato dal Consolato;

- certificato medico attestante la sana e robusta costituzione del minore.

Eventuali altre informazioni saranno fornite dal settore problemi del lavoro della Regione con apposite circolari.

Le domande così corredate devono essere inoltrate dalle Associazioni od agli organismi organizzativi alla Regione Lazio-Ufficio Emigrazione almeno tre mesi prima dell'inizio dei soggiorni programmati.

Soggiorni per anziani

La Regione organizza periodicamente dei soggiorni per anziani emigrati che abbiano età superiore ai 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, al fine di consentire:

- una rivisitazione dei luoghi di origine,

- la conoscenza delle condizioni di vita degli anziani nel Lazio;

- lo svolgimento di attività ricreativo-culturale;

- cure termali ove se ne rappresenti la necessità;

- visite turistiche a località della Regione Lazio o altre città italiane di particolare valore storico, artistico e culturale.

I soggiorni, della durata massima di 15 giorni, possono essere organizzati sia dagli Enti locali che dalle associazioni degli emigrati riconosciute ai sensi dell'art. 1 della L. R. 68/91. Per motivi organizzativi nonché per problemi connessi alla ricettività alberghiera, i gruppi non dovranno superare le 35 unità. Esigenze particolari saranno vagliate di volta in volta dall'Ufficio Emigrazione. Le domande vanno presentate alle associazioni laziali o ad altri organismi rappresentativi di comunità all'estero, che a loro volta dovranno inoltrarle all'Ufficio Emigrazione della Regione almeno tre mesi prima del periodo in cui si intende effettuare il soggiorno e comunque non oltre il 1° marzo.

Corredate da una relazione illustrativa dei criteri di ammissione, le domande dovranno essere inoltrate dando priorità a coloro che chiedono di partecipare per la prima volta ai soggiorni e privilegiando i richiedenti che fruiscono di minimi pensionistici o che versino in condizioni di disagio.

Alle domande devono essere allegati il certificato di emigrazione, vistato dal Consolato e il certificato medico attestante le condizioni di salute del richiedente.

La Regione finanzia le iniziative delle Amministrazioni locali dirette all'ospitalità di anziani con un contributo non superiore a 65.000 lire giornaliere pro-capite per vitto e alloggio e con il rimborso delle spese per eventuali animatori culturali o accompagnatori e di trasporto per visite culturali e istruttive.

Possono essere concessi contributi anche sulle spese di viaggio ai partecipanti pro-



venienti da Paesi extraeuropei che versino in condizioni disagiate o comunque tali da giustificare l'intervento.

Inserimento scolastico e sociale

Secondo quanto disposto dall'art. 5, lettera c) della Legge Regionale 68/91, gli interventi a favore degli emigrati e dei loro familiari sono finalizzati:

- a favorire l'inserimento dei figli degli emigrati nell'ordinamento scolastico nazionale e la loro frequenza di scuole e corsi universitari mediante la concessione di assegni di studio e agevolazioni per la fruizione dei benefici in materia di diritto allo studio, anche attraverso convenzionamento con gli organismi scolastici e con gli Istituti di diritto allo studio universitario. (I.DI.SU.).

Assegni di studio

Possono essere concessi assegni di studio ai figli degli emigrati residenti all'estero per motivi di lavoro e degli emigrati rientrati per i primi tre anni dal rientro. Nel primo caso possono beneficiare del contributo anche coloro i quali abbiano un solo genitore emigrato e tuttora residente all'estero.

Le domande devono essere presentate, al Comune di residenza e per il Comune di Roma alla XIII Ripartizione - Lungotevere Pierleoni, 3 - entro il 31 ottobre di ogni anno.

Le domande dovranno essere inoltre così corredate:

- certificato di emigrazione del genitore qualora trattasi di figlio di emigrati residenti all'estero;

- attestato del Consolato o del datore di lavoro o del Comune estero di residenza, dal quale si rilevi che il genitore è effettivamente emigrato, che ha trascorso almeno due anni all'estero per motivi di lavoro e che il suo rientro sia definitivo; qualora trattasi di figlio di emigrato rientrato;

- certificato che attesti l'iscrizione e la frequenza della scuola;

- stato di famiglia.

L'assegno di studio ammonta:

- a 300.000 lire per gli alunni delle scuole elementari;

- a 400.000 lire per gli studenti delle scuole medie inferiori;

- a 600.000 lire per gli studenti delle scuole medie superiori;

- a 1.000.000 di lire per coloro che frequentano l'Università.

Corsi di sostegno collettivi od a carattere individuale

Per favorirne il reinserimento nell'ordinamento scolastico degli studenti rimpatriati la Regione finanzia corsi organizzati dalle scuole dell'obbligo o da scuole secondarie.

La Regione assume a proprio carico le spese per i compensi agli insegnanti dei corsi di sostegno organizzati dai Provveditorati agli studi, dai Presidi e dalle Direzioni didattiche. Tali corsi possono essere svolti anche nel periodo estivo, svolgendo programmi su tutte le materie d'insegnamento ed essere attivati anche per singoli allievi. Le scuole devono inoltrare le richieste tramite i Comuni alle Province competenti territorialmente corredate della seguente documentazione:

- generalità degli allievi e relativa data di rimpatrio di ciascun allievo;

- certificato di iscrizione alla scuola;

- programma dell'attività didattica e relativo preventivo di spesa.

Al termine dell'attività didattica dovranno essere presentati i rendiconti alle competenti Province con la relativa documentazione.

Le somme eventualmente non utilizzate vanno restituite.

Ai benefici sono ammessi i figli degli emigrati rimpatriati che abbiano svolto attività lavorativa all'estero per almeno due anni e che incontrano difficoltà nell'inserimento scolastico.

Possono usufruire dei benefici anche coloro che hanno un genitore ancora residente all'estero.

La durata dei corsi non potrà superare i tre anni per i singoli partecipanti.

I Comuni, ovvero le direzioni didattiche, dovranno curare anche gli adempimenti relativi alla documentazione fiscale per quanto concerne il compenso dei docenti.

La ricevuta del compenso dovrà essere accompagnata da una dichiarazione dell'insegnante che, indicando il numero di codice fiscale specifici se è o meno soggetto al versamento di IVA, di essere consapevole che è tenuto al versamento dell'IRPEF inerente al compenso ricevuto e scarichi l'Ammi-

nistrazione regionale da ogni responsabilità al riguardo.

Borse di studio post-universitarie

La Regione effettua interventi che consentono agli emigrati ed ai loro figli di accrescere il loro profilo professionale attraverso la frequenza di corsi universitari e di istituti specializzati della Regione.

A tale fine potranno essere concessi contributi nella seguente misura:

- concorso del 50% sulle spese del biglietto di viaggio di andata e ritorno da Paesi extraeuropei;

- concorso sulle spese di vitto e alloggio per la frequenza di corsi universitari o Istituti specializzati regionali nella misura di £. 800.000 mensili, computata in trentesimi per durate inferiori.

La durata dei corsi non potrà superare i sei mesi.

Possono usufruire dei benefici di legge gli emigrati e i loro discendenti di origine laziale, in possesso di diploma di laurea conseguito all'estero e che intendano effettuare corsi di ricerca o aggiornamento professionale presso Università o Istituti laziali.

Per tali interventi sarà data priorità ai giovani figli di italiani o di origine italiana laureati in Sud America.

Le domande, contenenti l'indicazione della sede del corso, dovranno essere presentate direttamente alla Regione Lazio, al Comune di residenza o, per i residenti nella Capitale, alla XIII Ripartizione del Comune di Roma, Lungotevere Pierleoni 1. Le domande dovranno essere così corredate:

- diploma di laurea tradotto e vistato dal Consolato;

- attestato del Consolato dal quale si rilevi che il richiedente è effettivamente emigrato o relativo discendente e che abbia trascorso almeno due anni all'estero;

- attestato dell'Istituto presso cui si svolge la ricerca comprovante l'iscrizione o ammissione, specificante inoltre la durata del corso stesso.

La concessione sarà erogata in soluzioni mensili posticipate dietro presentazione di attestato mensile di frequenza dell'Istituto ove è svolto il corso di ricerca.

L'ultima mensilità corrisposta su presentazione di una dichiarazione dell'Istituto ove è stata svolta la ricerca o l'ag-



giornamento, attestante il completo svolgimento del programma da parte del beneficiario.

Reinserimento produttivo

Secondo quanto disposto dall'art. 5, lettere a) e b) della Legge Regionale n. 68 del 21.10.1991, gli interventi a favore degli emigrati e dei loro familiari sono finalizzati:

- a favorire la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori rimpatriati e delle loro famiglie, agevolando la frequenza dei corsi ovvero mediante iniziative formative specifiche;
- a favorire il reinserimento dei lavoratori rimpatriati agevolando l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di un alloggio nel territorio regionale mediante la concessione di contributi sugli interessi per mutui a tal fine contratti con priorità per le iniziative cooperative. In alternativa viene favorita l'assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare e di aree edificabili.

Contributi per l'avvio di attività produttive

Gli emigrati che abbiano trascorso almeno due anni di permanenza all'estero negli ultimi cinque anni rientrati nella Regione da non più di tre anni e che abbiano eletto la propria residenza in un Comune del Lazio possono usufruire di contributi per l'avvio di attività produttive.

Tali contributi possono essere concessi a società e cooperative di produzione e lavoro di cui facciano parte lavoratori rimpatriati.

Quando non tutti i soci o operatori siano emigrati rientrati il contributo sarà corrisposto in misura proporzionale al numero dei soci rimpatriati.

Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate dai lavoratori rimpatriati entro tre anni dalla data di rientro definitivo.

Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:

1) attestato del Consolato o del datore di lavoro o del Comune estero di residenza, dal quale si rilevi che il richiedente è effettivamente emigrato, che ha trascorso almeno due anni all'estero per motivi di lavoro e che il suo rientro è definitivo;

2) certificato di residenza;

3) stato di famiglia;

4) cittadinanza italiana;

5) relazione tecnico finanziaria dell'opera;

6) certificati di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, commerciali o agricole;

7) dichiarazione del Sindaco o di una commissione, attestante la validità dell'iniziativa nel contesto del territorio comunale;

8) sulla domanda dovrà essere specificato che l'interessato non intende richiedere allo stesso titolo altri contributi in conto capitale in base ad altre leggi regionali;

9) copia delle fatture e/o documentazione delle spese sostenute.

Qualora fosse stato richiesto analogo contributo, la documentazione di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) può essere omessa. Sono ammesse le seguenti spese:

- acquisto, costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di fabbricati destinati all'esercizio dell'attività;

- acquisto delle attrezzature e degli impianti relativi e l'acquisto di scorte sempreché destinate esclusivamente all'attività lavorativa.

Il contributo in conto capitale è pari al 40% del capitale investito e sino ad un massimo di £. 10.000.000; esso sarà corrisposto per il 50% al momento dell'accoglimento della domanda e per il rimanente 50% dopo la verifica del competente Ufficio regionale per l'emigrazione. Le Amministrazioni comunali dovranno dare priorità alle iniziative riguardanti attività artigianali, agricole (coltivatori diretti) e di piccolo commercio.

Formazione e aggiornamento professionale

La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro tende a favorire l'occupazione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico economico e sociale.

Le iniziative di formazione professionale favoriscono la crescita della personalità dei lavoratori, in generale e nel caso specifico di lavoratori emigrati rientrati e/o residenti all'estero attraverso l'acquisizione di una cultura professionale.

La rapida trasformazione dei processi produttivi attraverso il progressivo

aumento tecnologico ha determinato una domanda formativa cui occorre dare la corrispondente adeguata risposta con iniziative di orientamento di base, di formazione al lavoro e di formazione permanente.

Le diverse esigenze formative richiedono infatti una pluralità di interventi da consentire ai soggetti interessati di definire il proprio profilo professionale e curarne l'aggiornamento continuo come richiesto dal mutamento del mercato del lavoro.

In questo senso s'intendono privilegiare le iniziative che favoriscano il reale accesso degli emigrati - sia nel paese prescelto sia in Italia in caso di ritorno - ad appropriati programmi formativi che valorizzino il loro patrimonio culturale e professionale.

Ciò comporta conseguentemente anche l'adozione di programmi diretti ai formatori per raggiungere i necessari livelli di omogeneità didattica e sviluppare l'implementazione del sistema formativo. Si intende inoltre attivare in collaborazione con il Ministero pubblica istruzione - direzione generale scambi culturali e con il Ministero affari esteri - direzione generale emigrazione, progetti formativi sperimentali da condurre con moderne metodologie didattiche con supporti multimediali da utilizzare attraverso reti e/o centri di ascolto opportunamente predisposti nei paesi prescelti.

Interventi socio-assistenziali

Secondo quanto disposto dall'art. 5, lettera e), m), n), della Legge Regionale 68/91, sono a carico del piano annuale regionale gli interventi a favore degli emigrati e dei loro familiari finalizzati:

- ad agevolare la prima sistemazione degli emigrati rientrati anche concedendo contributi sulle spese di viaggio e trasporto delle masserizie sostenute per sé e per i propri familiari;

- a contribuire alle spese per il trasporto nel Lazio degli emigrati e loro familiari deceduti all'estero;

- a favorire d'intesa con gli Enti Locali territoriali l'inserimento degli emigrati rientrati nella comunità regionale, attraverso l'istituzione di servizi sociali di accoglimento e di prima assistenza, promuovendo la definitiva soluzione



del problema alloggiativo, garantendo il diritto all'assistenza sanitaria.

Contributi spese viaggio e prima assistenza al rientro

Hanno diritto a contributi spese viaggio e prima assistenza al rientro gli emigrati e loro familiari a carico che, rientrando definitivamente dopo almeno due anni di permanenza all'estero per motivi di lavoro, eleggano residenza in un comune del Lazio.

Le domande devono essere presentate entro tre anni dalla data dell'effettivo rientro al comune di residenza e per il Comune di Roma presso la XIII Ripartizione - Lungotevere Pierleoni, I.

Le domande vanno prodotte in carta semplice, corredate dei seguenti documenti:

- attestato del Consolato o del datore di lavoro o del Comune estero di residenza, dal quale si rilevi che il richiedente è effettivamente emigrato, che ha trascorso almeno due anni all'estero per motivi di lavoro e che il suo rientro sia definitivo;

- stato di famiglia, nel caso che abbia familiari a carico;

- certificato di residenza;

- documentazione comprovante spese di viaggio sostenute e/o dichiarazione sostitutiva qualora il rientro avvenga con mezzo proprio, con l'indicazione del numero di targa della vettura;

- certificato di cittadinanza italiana.

Va tenuto conto che le vigenti normative prevedono che coloro i quali non intendano rinunciare alla cittadinanza estera, riacquistano automaticamente la cittadinanza italiana due anni dopo il rientro; pertanto, le Amministrazioni comunali, potranno al momento del rientro ricevere la domanda dei suddetti emigrati priva del certificato di cui alla lettera e) purché sia fatta espressa riserva di presentare il certificato della riacquisita cittadinanza entro tre mesi dall'ottenimento.

I contributi saranno erogati dopo il completamento della documentazione richiesta.

La misura del contributo viene riconosciuta come segue:

- Rientro da paesi europei - 75% de costo del biglietto ferroviario di seconda classe del 50% del biglietto di classe turistica nel caso di viaggio per via aerea.

Qualora il rientro avvenga con mezzi propri il contributo riconosciuto è forfetariamente determinato, indipendente dal numero dei trasportati, con riferimento al costo di un biglietto ferroviario di seconda classe per il percorso compiuto.

- Per coloro i quali rientrano da paesi extra europei il contributo è pari al 50% del costo del biglietto.

Potranno altresì concedersi, tramite Enti Locali, contributi di prima assistenza al rientro.

Tali contributi potranno essere concessi ad un solo componente di ciascun nucleo familiare, e solo ad emigrati che versino in condizioni particolarmente disagiate o ridotte capacità economiche. L'importo massimo del contributo è fissato nella misura di £. 500.000 mensili, per nuclei familiari sino a due persone, elevabili a £. 600.000 per nuclei familiari superiori a due persone; la sua durata non potrà essere superiore a sei mesi. La concessione del contributo può avvenire su parere della Giunta comunale, ovvero della competente Commissione consiliare previo accertamento delle reali condizioni di disagio del richiedente.

Oltre alla documentazione relativa alla richiesta di rimborso spese viaggio prevista ai punti a), b), c), e), che ovviamente qualora già fosse stata presentata per analogo intervento potrà essere omessa, dovranno essere alleggate:

- l'attestazione delle condizioni di ridotta capacità economica, rilasciata dalla Commissione sopra indicata e la dichiarazione sostitutiva attestante la situazione di disoccupazione del richiedente nonché dichiarazione attestante di essere l'unico sostegno del nucleo familiare.

Atteso che tale contributo sarà concesso solo a coloro che realmente si trovano in condizioni disagiate e pertanto non hanno alcun mezzo di sostenimento, la Commissione dovrà esaminare in tempi brevissimi le eventuali richieste, e le relative amministrazioni comunali dovranno anticipare con propri fondi quanto sopra previsto.

Le domande tendenti ad ottenere tale forma di assistenza dovranno essere presentate entro e non oltre il secondo mese dall'avvenuto rientro.

Contributi spese per trasporto masserizie

Hanno diritto ai contributi spese per trasporto masserizie gli emigrati e loro familiari a carico che rientrando definitivamente dopo almeno due anni di permanenza all'estero per motivi di lavoro, eleggano residenza in un Comune del Lazio.

Le modalità, per ottenere il contributo, sono le medesime previste per le spese di viaggio.

A dimostrazione delle spese sostenute, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- fattura rilasciata dal vettore;

- inventario dei mobili e delle masserizie vidimato dagli organi competenti o dichiarazione sostitutiva all'atto di notorietà dalla quale risulti che l'importo della spesa riguarda il trasporto delle masserizie;

- attestato del Consolato o del datore di lavoro o del Comune estero di residenza, dal quale si rilevi che il richiedente è effettivamente emigrato, che ha trascorso almeno due anni all'estero per motivi di lavoro e che il suo rientro sia definitivo;

- stato di famiglia per chi ha familiari a carico;

- certificato di residenza;

- certificato di cittadinanza italiana.

Nel caso in cui detti documenti fossero già stati presentati al comune per richiedere altro contributo connesso al rientro, potrà farsi riferimento alla documentazione agli atti del Comune.

Va tenuto conto che le vigenti normative prevedono, per coloro i quali non intendano rinunciare alla cittadinanza estera, il riacquisto automatico della cittadinanza italiana dopo il secondo anno dal rientro, pertanto le Amministrazioni comunali al momento del rientro potranno ricevere la domanda priva del certificato della riacquisita cittadinanza.

I contributi saranno erogati dopo il completamento della documentazione richiesta.

La misura del contributo viene riconosciuta come segue:

- rientro dai paesi europei: 75% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 2.000.000;



- rientro dai paesi extra-europei: 75% spesa sostenuta sino ad un massimo di 2.500.000.

Per coloro che rientrano in Italia con l'auto propria, è previsto il rimborso del biglietto ferroviario intero di 2^a classe. In tal caso l'interessato, dovrà essere presentata una dichiarazione con l'indicazione della targa dell'autovettura, dalla quale risulti che il rimpatrio è avvenuto con mezzi propri.

Contributi per rientro salme

I familiari di emigrati deceduti all'estero che trasferiscono in patria le salme dei loro congiunti usufruiscono di un sussidio per il trasporto.

Le domande dovranno essere presentate, entro un anno dalla data della traslazione e sistemazione della salma, al Comune di residenza del richiedente, ovvero al Comune in cui viene traslata la salma, e dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- certificato di morte;
- certificato attestante la relazione di parentela;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che per il rimborso delle spese di trasporto della salma, il richiedente non abbia ottenuto contributi da parte di altri enti o Istituzioni pubbliche;
- le spese sostenute dovranno essere comprovate mediante idonea documentazione da allegare alla domanda.

Possono essere concessi contributi fino all'80% delle spese sostenute e sino ad un massimo di £. 2.500.000.

Centri di accoglimento

Le funzioni che dovranno svolgere i centri di accoglimento per risolvere le problematiche connesse al rientro definitivo degli emigrati e dei loro familiari dovranno trovare soluzioni ai problemi di reinserimento sociale e produttivi per il lavoratore rientrato nonché iniziative per tutelare gli interessi del suo nucleo familiare (tutela sanitaria, pensionistica, inserimento nella scuola, eventuale formazione professionale).

Il centro di accoglimento svolge i seguenti compiti:

- servizio di segretariato sociale;
- approfondimento, attraverso l'esperienza, delle problematiche dei lavoratori rientrati.

Il centro dovrà inoltre progettare interventi specifici sul reinserimento produttivo-occupazionale, socio-ambientale e scolastico ed occuparsi della preparazione all'espatrio.

I problemi su cui orientarsi risultano i seguenti:

- progetti per individuazione e creazione posti di lavoro (formazione professionale);
- reinserimento dei figli degli emigrati nelle strutture scolastiche ed educative;
- valorizzazione delle esperienze educative precedenti;
- traumaticità del passaggio dalla zona di esodo alla zona di origine;
- pressione delle donne sul mercato del lavoro conseguente al ritorno all'inattività;
- bisogno di servizi per le donne e per la famiglia;
- problemi di riadattamento ai modelli culturali delle zone di origine;
- fabbisogno di servizi per anziani;
- utilizzazione delle professionalità acquisite durante il periodo migratorio (riqualificazione professionale);
- utilizzazione delle rimesse, liquidazioni, pensioni, ecc.



Interventi della Regione Lazio a favore dei lavoratori laziali emigrati all'estero e dei loro familiari

(Scheda predisposta dalla Coop. Pontedoro per conto della Regione Lazio)

La Regione interviene a favore dei lavoratori laziali emigrati all'estero e dei loro familiari per il superamento delle loro difficoltà inerenti al lavoro ed alle condizioni di vita degli stessi, nonché per sostenere e rafforzare la loro identità etnica e culturale rinsaldandone il legame con la terra di origine. La Regione, inoltre, opera a favore dei lavoratori emigrati che intendano rientrare definitivamente nel Lazio agevolandone il reinserimento sociale e produttivo.

I destinatari di tali agevolazioni possono considerarsi i cittadini di origine laziale, per nascita o residenza, che si trovino stabilmente all'estero per motivi di lavoro o che siano rientrati definitivamente in Italia (in un comune del Lazio) da non più di tre anni dopo essere stati all'estero per almeno due.

Le agevolazioni della Regione intervengono in ambiti culturali, di formazione professionale e socio-assistenziali.

Cultura
Formazione Professionale
Interventi Socio-Assistenziali

Cultura

- Aggiornamento e formazione culturale;
- Attività promozionali di tipo culturale e sociale all'estero;
- Soggiorni culturali per giovani;
- Soggiorni giovanili interregionali;
- Soggiorni per anziani;
- Ospitalità brevi;
- Assegni di studio;
- Corsi di sostegno collettivi od a carattere individuale;
- Seminari e convegni;

Formazione Professionale

- Borse di studio post-universitarie;
- Contributi in conto capitale per l'avvio di attività produttive di beni e servizi;
- Formazione e aggiornamento professionale;

Interventi socio-assistenziali

- Contributi per le spese di viaggio e di prima assistenza al rientro;

- Contributi per particolare disagio in sede di rientro;

- Contributi per l'esercizio del diritto di voto;

- Contributi per le spese di trasporto masserizie;

- Contributo per rientro familiari deceduti;

- Contributi per reinserimento abitativo;

- Contributi per minimi pensionistici;

Aggiornamento e formazione culturale

Finalità: Costituire patrimoni di conoscenza storica, geografica, etnica e altre materie di interesse socio-popolare.

Interventi previsti: La Regione Lazio provvede all'acquisto di testi, opere, audiovisivi, nastri registrati, videocassette sulla cultura e costumi del Lazio.

Soggetti interessati: Associazioni, Clubs, Circoli di emigrati all'estero aventi sede propria e stabile.

Adempimenti e modalità: Domanda da inoltrare direttamente a:

Regione Lazio

Assessorato Politiche per la Qualità della Vita

Via del Caravaggio 99
00145 Roma

Attività promozionali di tipo culturale e sociale all'estero

Finalità: L'intervento ha lo scopo di sostenere attività ed iniziative volte a far conoscere la storia, la cultura e le tradizioni della propria terra d'origine

Interventi previsti: La regione Lazio assume iniziative promuove manifestazioni di carattere culturale e sociale all'estero. Soggetti interessati: Tutti gli organismi che perseguono le stesse finalità sociali
Adempimenti e modalità: Le richieste devono pervenire da Associazioni, COMITES, Patronati, o Autorità diplomatiche

Le richieste dovranno contenere:

1. Programma delle iniziative e finalità;
2. Luogo e data di ciascuna manifestazione;

3. Piano di finanziamento delle iniziative;

4. Comunicazione di eventuale partecipazione di Autorità locali;

5. Eventuali referenze con indicazione del responsabile dell'associazione o dell'organismo proponente, recapiti telefonici ed ogni altra utile informazione ed indicazione;

Nell'organizzazione delle manifestazioni dovrà essere dato adeguato spazio e risalto al ruolo ed alla presenza della Regione in ordine alla attuazione delle politiche tese a mantenere e rinsaldare i legami degli emigrati italiani con la propria cultura di origine favorendo così il loro ruolo nello sviluppo della società ospite.

Gli organismi che hanno promosso la manifestazione dovranno, al termine della stessa, far pervenire all'Ufficio Emigrazione della Regione apposita relazione informativa sullo svolgimento dell'iniziativa con le eventuali osservazioni proposte

Nella formulazione delle richieste dovrà essere inviata copia anche al Consolato Italiano territorialmente competente
Verrà riconosciuta priorità alle iniziative e manifestazione organizzate con la collaborazione di altre regioni.

Soggiorni culturali per giovani

Finalità

Favorire la conoscenza linguistica e la promozione formativa-culturale;

Interventi previsti

La Regione organizza e finanzia soggiorni nei comuni del Lazio per figli di emigrati;

Soggetti interessati

Figli di emigrati della II e III generazione provenienti da paesi Europei ed Extra-Europei di età compresa fra i 7 ed i 25 anni;



Adempimenti e modalità

Le domande dovranno pervenire alla Regione Lazio tramite le Associazioni o Organismi promotori.

Le domande dovranno essere corredate da

1. Dichiarazione dalla quale risulti se trattasi di prima partecipazione di giovani a centri estivi ed organizzati dalla Regione Lazio ai sensi della legge regionale n. 68/91, ed in caso di precedente partecipazione, l'indicazione dell'anno e del luogo di ospitalità;
2. Certificato di emigrazione vistato dal Consolato;
3. Dichiarazione di affidamento del minore vistato dal Consolato;
4. Certificato medico attestante la sana e robusta costituzione del minore;
5. Eventuali altre informazioni che potranno essere indicate in circolari di organizzazione del settore problemi del lavoro;

Le domande, come sopra corredate, devono essere inoltrate dalle Associazioni o altri organismi proponenti alla Regione Lazio - Ufficio emigrazione - con congruo anticipo rispetto all'inizio dei soggiorni programmati.

Natura dell'intervento

Gli interventi sono finalizzati a favorire la conoscenza linguistica o la promozione formativa-culturale attraverso un organico programma didattico integrato da visite culturali nell'ambito della Regione Lazio.

Tali programmi saranno svolti con l'assistenza di animatori culturali e con l'ausilio di equipe medico-psico-pedagogico.

Modalità di esecuzione dell'intervento:

Gli interventi vengono realizzati attraverso soggiorni organizzati dalla Regione nei comuni del Lazio su proposta delle Associazioni e degli altri Organismi rappresentativi.

Procedure Amministrative-Contabili

La regione individua i Comuni del Lazio presso il quale attivare i soggiorni di cui trattasi tenendo conto dei risultati conseguiti negli anni precedenti

ti e nella validità delle proposte contenute nei progetti ove dovranno essere inseriti analiticamente:

1. Descrizione e servizi offerti dalla struttura;
 2. Tematiche che caratterizzano il progetto culturale cui si innestano le attività di recupero linguistico, nonché i veicoli di collegamento con la realtà del territorio e della società del luogo ed i criteri di integrazione con i coetanei locali;
 3. La descrizione puntuale delle azioni con cui si realizzano le suddette tematiche;
 4. Prospetto del personale utilizzato nel centro, con indicazione dei requisiti relativi alle varie figure (titolo di studio o professionale, qualifica, rapporto di lavoro);
 5. Modalità dell'assistenza sanitaria;
- La Regione finanzia il programma erogando direttamente ai Comuni un importo omni-comprendivo non superiore a lt. 60.000 giornaliero per ciascun partecipante e riconosce altresì per l'accompagnatore proveniente dall'estero lt. 30.000 giornaliero limitatamente ad una sola unità.

Soggiorni giovanili interregionali

Finalità

Mantenere il legame tra l'emigrato e la propria identità, la propria cultura, le proprie tradizioni attraverso un processo di recupero linguistico ed attraverso l'acquisizione degli attuali valori culturali della propria terra d'origine.

Interventi previsti

Organizzazione di soggiorni di ospitalità per giovani figli di emigrati residenti in paesi oltre oceano.

Soggetti interessati

Figli di emigrati della II e III generazione residenti oltre oceano.

Adempimenti e modalità

Le domande dovranno pervenire alla Regione Lazio tramite le Associazioni o Organismi promotori.

Le domande dovranno essere corredate da

1. Dichiarazione dalla quale risulti se

trattasi di prima partecipazione di giovani a centri estivi ed organizzati dalla Regione Lazio ai sensi della legge regionale n. 68/91, ed in caso di precedente partecipazione, l'indicazione dell'anno e del luogo di ospitalità;

2. Certificato di emigrazione vistato dal Consolato;
3. Dichiarazione di affidamento del minore vistato dal Consolato;
4. Certificato medico attestante la sana e robusta costituzione del minore;
5. Eventuali altre informazioni che potranno essere indicate in circolari di organizzazione del settore problemi del lavoro;

Le domande, come sopra corredate, devono essere inoltrate dalle Associazioni o altri organismi proponenti alla Regione Lazio - Ufficio emigrazione - con congruo anticipo rispetto all'inizio dei soggiorni programmati.

Natura dell'intervento

Gli interventi sono finalizzati a favorire la conoscenza linguistica o la promozione formativa-culturale attraverso un organico programma didattico integrato da visite culturali nell'ambito della Regione Lazio.

Tali programmi saranno svolti con l'assistenza di animatori culturali e con l'ausilio di equipe medico-psico-pedagogico.

Modalità di esecuzione dell'intervento

Gli interventi vengono realizzati attraverso soggiorni organizzati dalla Regione Lazio nei comuni laziali su proposta delle Associazioni e degli altri Organismi rappresentativi.

Procedure Amministrative-Contabili

La regione individua i Comuni del Lazio presso il quale attivare i soggiorni di cui trattasi tenendo conto dei risultati conseguiti negli anni precedenti e nella validità delle proposte contenute nei progetti ove dovranno essere inseriti analiticamente:

1. Descrizione e servizi offerti dalla struttura;
2. Tematiche che caratterizzano il progetto culturale cui si innestano le



attività di recupero linguistico, nonché i veicoli di collegamento con la realtà del territorio e della società del luogo ed i criteri di integrazione con i coetanei locali;

3. La descrizione puntuale delle azioni con cui si realizzano le suddette tematiche;
4. Prospetto del personale utilizzato nel centro, con indicazione dei requisiti relativi alle varie figure (titolo di studio o professionale, qualifica, rapporto di lavoro);
5. Modalità dell'assistenza sanitaria.

La Regione finanzia il programma erogando direttamente ai Comuni un importo omni-comprendivo non superiore a Lit. 60.000 giornaliera per ciascuno partecipante e riconosce altresì per l'accompagnatore proveniente dall'estero Lit. 30.000 giornaliera limitatamente ad una sola unità.

Soggiorni per anziani

Finalità

Portare a conoscenza le condizioni e l'ambiente di vita degli anziani nel Lazio.

Interventi previsti

Organizzazione di visite turistiche a località della Regione Lazio ed in eventuali città italiane di particolare rilevanza storica, artistica e culturale ed attività ricreative, culturali; con possibilità di usufruire di cure termali.

Soggetti interessati

Emigrati del Lazio, di età superiore a 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, con possibilità di accesso anche per i rispettivi coniugi non laziali.

Adempimenti e modalità

Le domande vanno presentate alle Associazioni laziali od altri organismi.

Le domande dovranno essere corredate da

1. Certificato di emigrazione, vistato dal Consolato;
2. Certificato medico;

Modalità di esecuzione dell'intervento

Gli interventi vengono realizzati attraverso soggiorni organizzati sia dagli

enti locali, che dalle associazioni degli emigrati. I gruppi dovranno essere costruiti per un massimo di 35 unità e per un periodo massimo di 15 giorni.

Procedure Amministrative-Contabili

La Regione finanzia le iniziative delle Amministrazioni locali dirette all'ospitalità di anziani.

La Regione finanzia il programma erogando direttamente alle Amministrazioni locali interessate un importo omni-comprendivo non superiore a Lit. 60.000 giornaliera pro-capite per vitto ed alloggio, nonché rimborsando le spese per eventuali animatori culturali od accompagnatori e le spese di trasporto e di accesso per visite culturali ed istruttive.

Potranno altresì essere concessi contributi per spese di viaggio ai partecipanti provenienti da paesi extra-europei, che versano in condizioni di disagio.

Ospitalità brevi

Finalità

Realizzare iniziative di turismo sociale. Interventi previsti: Organizzazione di escursione e visite guidate (in particolare nella città di Roma) con eventuali possibilità di ospitalità diretta ed alloggio.

Soggetti interessati

Emigrati laziali nel mondo.
Adempimenti e modalità: Domanda da inoltrare direttamente a:
Regione Lazio
Assessorato alle Politiche per la Qualità della Vita.
Ufficio Emigrazione
Via del Caravaggio 99 - 00145 Roma

Assegni di studio

Finalità

Favorire l'inserimento dei figli degli emigrati nell'ordinamento scolastico nazionale

Interventi previsti

La Regione concede assegni di studio ed agevolazioni per la fruizione dei benefici in materia di diritto allo studio.

Soggetti interessati: Figli di emigrati

laziali residenti all'estero per motivi di lavoro (anche nel caso di un solo genitore emigrato), nonché figli di emigrati rientrati, per i primi 3 anni dalla data del rientro.

Adempimenti e modalità

Le domande devono essere presentate al Comune di residenza e per il Comune di Roma al USI (p.za S. Chiara 14 - Roma).

Le domande dovranno essere corredate da

1. Certificato di emigrazione del genitore (qualora trattasi di figlio di emigrati residenti all'estero);
2. Attestato del Consolato o del datore di lavoro o del Comune estero di residenza, dal quale si rilevi che il genitore è effettivamente emigrato, che ha trascorso almeno 2 anni all'estero per motivi di lavoro e che il suo rientro sia definitivo. Quest'ultimo documento è necessario solo qualora trattasi di figlio di emigrato rientrato;
3. Certificato che attesti l'iscrizione e la frequenza della scuola;
4. Stato di famiglia;

Procedure Amministrative-Contabili

Le agevolazioni potranno essere accordate per i seguenti importi:

- Lit. 300.000 in favore degli alunni delle scuole elementari;
- Lit. 400.000 in favore degli studenti delle scuole medie inferiori;
- Lit. 600.000 in favore degli studenti delle scuole medie superiori;
- Lit. 1.000.000 in favore di coloro che frequentano l'università;

Corsi di sostegno collettivi od a carattere individuale

Finalità

Reinserire nell'ordinamento scolastico Italiano studenti rimpatriati.

Interventi previsti

La Regione Lazio finanzia corsi organizzati dalle scuole dell'obbligo e dalle scuole secondarie.

Soggetti interessati

Figli di emigrati rimpatriati che abbiano svolto attività lavorativa per almeno



2 anni all'estero, e che incontrano difficoltà nell'inserimento scolastico.

Adempimenti e modalità: L'iniziativa compete alle scuole ove si intende favorire il reinserimento nell'ordinamento scolastico.

Le domande dovranno essere corredate da

1. Generalità degli allievi e relativa data di rimpatrio di ciascun allievo;
2. Certificato di iscrizione alla scuola;
3. Programma dell'attività didattica relativo al preventivo di spesa;

Natura dell'intervento

L'intervento si basa su corsi di sostegno organizzati dai Provveditorati agli studi, dai Presidi e dalle Direzioni didattiche e la durata dei corsi non potrà superare i 3 anni per i singoli partecipanti.

Modalità di esecuzione dell'intervento

I corsi potranno essere svolti anche nel periodo estivo, svolgendo programmi su tutte le materie di insegnamento e possono essere attivati anche per singoli allievi.

Procedure Amministrative-Contabili

I Comuni, ovvero le Direzioni didattiche, dovranno curare gli adempimenti relativi alla documentazione fiscale in ordine al compenso relativo ai docenti incaricati tra cui: ricevuta e dichiarazione completa di numero di codice fiscale, dichiarazione di eventuale esenzione I.V.A., impegno a provvedere agli obblighi fiscali conseguenti all'avvenuta riscossione.

Seminari e convegni

La Regione Lazio interviene per sostenere ogni iniziativa ritenuta utile ai fini del superamento dei problemi dei lavoratori emigrati. In particolare la Regione Lazio organizza e/o promuove dibattiti, tavole rotonde, convegni e stage, al fine di sensibilizzare gli operatori che svolgono attività previste per il supporto degli emigrati.

Informazioni: Regione Lazio
Assessorato alle Politiche per la Qualità della Vita.

Ufficio Emigrazione
Via del Caravaggio, 99 00145 Roma

Borse di studio post-universitarie

Finalità

Favorire l'accrescimento del profilo professionale degli emigrati e dei loro figli.

Interventi previsti

La Regione Lazio finanzia la frequenza a corsi universitari e ad Istituti specializzati della Regione.

Soggetti interessati

Emigrati e loro discendenti di origine Laziale laureati all'estero.

Adempimenti e modalità

Le domande dovranno essere presentate direttamente a:

USI - Ufficio Speciale Immigrazione
Piazza S. Chiara 14
00186 Roma

Le domande dovranno essere corredate da

1. Diploma di laurea, tradotto e visto dal Consolato;
2. Attestato del Consolato dal quale si rilevi che il richiedente è effettivamente migrato (o relativo discendente) e che abbia trascorso almeno 2 anni all'estero;
3. Attestato dell'Istituto presso cui si svolge la ricerca comprovante l'iscrizione o l'ammissione, specificante inoltre la durata del corso;

Natura dell'intervento

Gli interventi riguardano la concessione di contributi nella seguente misura:

4. Concorso del 50% sulle spese di viaggio andata e ritorno da paesi extra-europei;
5. Concorso sulle spese di vitto ed alloggio per i singoli partecipanti nella misura di Lit. 800.000 mensili e la durata dei corsi non potrà superare i 6 mesi.

Procedure Amministrative-Contabili

La concessione dei contributi verrà erogata in soluzioni mensili posticipate, dietro presentazione di attestato mensile di frequenza dell'Istituto ove è svolto il corso o ricerca. L'ultima mensilità verrà erogata al beneficiario su prestazione di una dichiarazione del-

l'Istituto ove è stata svolta la ricerca o l'aggiornamento.

Contributi in conto capitale per l'avvio di attività produttive di beni e servizi.

Finalità

Favorire il reinserimento dei lavoratori rimpatriati nelle attività produttive.

Interventi previsti

La Regione eroga contributi per l'avvio di attività nei settori artigiano, agricolo, commerciale, turistico e peschereccio.

Soggetti interessati

Emigrati che abbiano almeno 2 anni di permanenza all'estero (con riferimento agli ultimi 5 anni) e rientrati nella regione (da non più di 3 anni).

Adempimenti e modalità

la domanda deve essere presentata entro 3 anni dalla data di rientro definitivo direttamente a:

Regione Lazio
Assessorato alle Politiche per la Qualità della Vita.
Ufficio Emigrazione
Via del Caravaggio 99 - 00145 Roma

Le domande dovranno essere corredate da

Attestato del Consolato o del datore di lavoro o del Comune estero di residenza, dal quale si rilevi che il richiedente è effettivamente emigrato, che ha trascorso almeno 2 anni all'estero per motivi di lavoro e che il suo rientro è definitivo.

Certificato di residenza;
Stato di famiglia;
Cittadinanza Italiana;
Relazione tecnico-finanziaria dell'opera;
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato; Dichiarazione del Sindaco o di una commissione, attestante la validità dell'iniziativa nel contesto del territorio comunale.

Nella domanda dovrà essere espressamente specificato che l'interessato non intende richiedere allo stesso titolo altri contributi in conto capitale in base ad altre leggi regionali.



Natura dell'intervento

Possono essere ammessi al finanziamento le spese sostenute per:

Acquisto, costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di fabbricati destinati all'esercizio dell'attività;

Acquisto delle attrezzature e degli impianti relativi nonché acquisto di scorte sempreché destinate esclusivamente all'attività lavorativa;

Modalità di esecuzione dell'intervento

Il contributo in conto capitale è pari al 40% del capitale investito, fino ad un massimo di Lit. 10.000.000 per attrezzature, scorte ed adeguamento locali.

Procedure Amministrative-contabili

Il contributo verrà corrisposto per il 50% al momento dell'accoglimento della domanda ed il residuo 50% dopo la verifica finale del competente Ufficio Regionale per l'emigrazione.

Formazione e aggiornamento professionale

Finalità

Favorire la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori rimpatriati e delle loro famiglie.

Interventi previsti

La Regione promuove ed organizza corsi di formazione ed aggiornamento professionale.

Soggetti interessati

Emigrati rimpatriati e loro familiari.

Adempimenti e modalità

La Regione cura direttamente la realizzazione dei programmi.

Informazioni

Regione Lazio

Via del Caravaggio 99 00145 Roma.

Contributi per le spese di viaggio e di prima assistenza al rientro

Finalità

Agevolare la prima sistemazione degli emigrati rientrati.

Interventi previsti

La Regione concede contributi sulle spese di viaggio e di prima sistemazione nonché contributi per particolari situazioni di disagio.

Soggetti interessati

Emigrati e loro familiari a carico rientrati nel Lazio, dopo almeno 2 anni di permanenza all'estero per motivi di lavoro.

Adempimenti e modalità

la domanda deve essere presentata entro 2 mesi dalla data di effettivo rientro al Comune di residenza e per il Comune di Roma presso:

USI - Ufficio Speciale Immigrazione.

Piazza S. Chiara 1

00186 Roma

Le domande dovranno essere corredate da

Attestato del Consolato o del datore di lavoro o del Comune estero di residenza, dal quale si rilevi che il richiedente è effettivamente emigrato, che ha trascorso almeno due anni all'estero per motivi di lavoro e che il suo rientro sia definitivo;

Stato di famiglia nel caso abbia familiari a carico;

Certificato di residenza;

Certificato di cittadinanza Italiana;

Documentazione comprovante spese di viaggio sostenute e/o dichiarazione sostitutiva qualora il rientro avvenga con mezzo proprio con l'indicazione del numero di targa della vettura.

Natura dell'intervento

L'intervento è finalizzato a sostenere ed agevolare la prima sistemazione degli emigrati rientrati.

Modalità di esecuzione dell'intervento

Emigrato rientrato da Paesi europei:

Rimborso del 75% del biglietto ferroviario di 2^a classe per sé e per i propri familiari.

Rimborso del 50% del biglietto classe turistica per sé e per i propri familiari nel caso di viaggio avvenuto per via aerea;

Rientro con mezzo proprio: forfettariamente determinato, indipendentemente

dal numero dei trasportati, con riferimento al costo di un biglietto ferroviario di 2^a classe per il percorso compiuto.

Emigrato rientrato da Paesi extra-europei:

Rimborso del 50% del costo del biglietto per sé e per i propri familiari;

Procedure Amministrative-Contabili

Il contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione richiesta.

Contributi per particolare disagio in sede di rientro

Finalità

Assistere gli emigrati rientrati che versano in condizioni di particolare disagio;

Interventi previsti

La Regione concede contributi di prima assistenza al rientro;

Soggetti interessati

Emigrati e loro familiari a carico rientrati nel Lazio, dopo almeno 2 anni di permanenza all'estero per motivi di lavoro.

Adempimenti e modalità

la domanda deve essere presentata entro e non oltre il secondo mese dalla data di effettivo rientro al Comune di residenza e per il Comune di Roma presso:

USI - Ufficio Speciale Immigrazione

Piazza S. Chiara 14

00186 Roma

Le domande dovranno essere corredate da

Attestato del Consolato o del datore di lavoro o del Comune estero di residenza, dal quale si rilevi che il richiedente è effettivamente emigrato, che ha trascorso almeno due anni all'estero per motivi di lavoro e che il suo rientro sia definitivo;

Stato di famiglia nel caso abbia familiari a carico;

Certificato di residenza;

Certificato di cittadinanza Italiana;

Documentazione comprovante spese di viaggio sostenute e/o dichiarazione



sostitutiva qualora il rientro avvenga con mezzo proprio con l'indicazione del numero di targa della vettura;

Attestazione delle condizioni di ridotta capacità economica, rilasciata dalla competente Commissione Comunale, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva attestante la situazione di disoccupazione del richiedente, nonché dichiarazione attestante di essere l'unico sostegno del nucleo familiare.

Natura dell'intervento

L'intervento è finalizzato a sostenere gli emigrati rientrati in condizioni particolarmente disagiate.

Modalità di esecuzione dell'intervento

La Regione accorda contributi di prima assistenza al rientro per il tramite degli Enti Locali nella misura massima di Lit. 500.000 mensili per nuclei familiari sino a 2 persone e Lit. 600.000 per nuclei familiari superiori a 2 persone. La concessione del contributo avviene su parere della giunta comunale o commissione consiliare competente e non potrà eccedere la durata di mesi 6.

Procedure Amministrative-Contabili

L'Amministrazione comunale provvederà all'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste ed erogare direttamente il contributo mediante anticipazione diretta dei fondi. Quanto precede in attesa di rimborso da parte dell'Amministrazione Regionale.

Contributi per l'esercizio del diritto di voto

Finalità

Facilitare la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali regionali ed amministrative;

Interventi previsti

La Regione concede contributi nella cifra complessiva di Lit. 200.000.

Soggetti interessati

Emigrati iscritti nell'elenco degli elettori residenti all'estero.

Adempimenti e modalità

la domanda deve essere presentata al

Comune di appartenenza corredata da certificato elettorale timbrato dalla sezione dove è stato esercitato il diritto di voto.

Contribution for the fulfilment of the voting right

Objective

to facilitate the participation of Italian citizens resident abroad to the regional and administrative vote.

Contribution

a Lit. 200.000 lump contribution shall be granted by the Region.

Qualified subjects

Italian citizens listed in the "non-resident voter registry."

How to claim

the claim must be filed with the relevant Municipality, and shall include the ballot certificate duly stamped by the polling station.

Contributo per le spese di trasporto masserizie

Finalità

Agevolare la prima sistemazione degli emigrati rientrati.

Interventi previsti

La Regione concede contributi sulle spese di viaggio e trasporto delle masserizie.

Soggetti interessati

Emigrati e loro familiari a carico rientrati nel Lazio.

Adempimenti e modalità

la domanda deve essere presentata direttamente al Comune di residenza; per il Comune di Roma all'USI, P.za S. Chiara 14, 00186

Le domande dovranno essere corredate da

Attestato del Consolato o del datore di lavoro o del Comune estero di residenza, dal quale si rilevi che il richiedente è effettivamente emigrato, che ha trascorso almeno due anni all'estero per motivi di lavoro e che il suo rientro sia definitivo; Stato di famiglia nel caso abbia familiari a carico;

Certificato di residenza;

Certificato di cittadinanza Italiana;

Natura dell'intervento

L'intervento è finalizzato a sostenere ed agevolare la prima sistemazione degli emigrati rientrati.

Modalità di esecuzione dell'intervento

L'intervento prevede un rimborso pari al 75% della spesa documentata e comunque non oltre i massimali di Lit. 2.000.000 per i paese Europei e Lit. 2.500.000 per paese extra-europei.

Procedure Amministrative-Contabili

Il contributo viene erogato dietro presentazione della ricevuta rilasciata dal vettore.

Contributo per il rientro di familiari deceduti.

Finalità

Consentire la possibilità del rientro dei familiari deceduti con oneri a carico della Regione.

Interventi previsti

Contributo del 80% della spesa sostenuta fino ad un massimo di Lit. 2.500.000.

Soggetti interessati

Emigrati e loro discendenti di origine Laziale

Adempimenti e modalità

Le domande devono essere inoltrate al Comune di residenza del richiedente, corredata del certificato di morte, certificato attestante la relazione di parentela e documentazione di spesa. Dovrà essere altresì prodotta dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante che per dette spese il richiedente non abbia ottenuto altri contributi.

Contributi per reinserimento abitativo

Finalità

Favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati agevolando l'acquisto e la



realizzazione dell'alloggio nel territorio regionale.

Interventi previsti

La regione eroga contributi in conto interessi per mutui relativi all'acquisto, costruzione, ristrutturazione di alloggi.

Soggetti interessati

Emigrati rimpatriati con almeno un biennio di permanenza all'estero nell'ultimo quinquennio.

Adempimenti e modalità

Le domande vanno direttamente presentate nei Comuni di residenza.

Le domande dovranno essere corredate da

Certificato del Consolato dal quale risulti la data di espatrio e quella di rimpatrio definitivo;

Certificato di residenza;

Certificato di Cittadinanza Italiana;

Stato di famiglia;

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da cui risulti che il dichiarante ed i membri del suo nucleo familiare non sono titolari di case di civile abitazione nell'ambito del territorio della regione, nel territorio dei comuni limitrofi di altre regioni, oltre a quelle per la quale si richiedono le facilitazioni (una sola unità immobiliare) con le caratteristiche di abitazione di tipo economico (art.16 legge 5 Agosto 1978 n. 457);

Idonee certificazioni rilasciate dai competenti uffici delle Imposte dirette attestanti il reddito goduto dal nucleo familiare del richiedente nell'ultimo anno del rientro (Sono ammissibili redditi familiari riferiti al secondo anno dal rientro non superiori a Lit. 30.000.000);

Copia atto notarile del contratto e del mutuo con il piano di ammortamento;

In caso di ristrutturazione di immobile occorre produrre idonea documentazione attestante che l'immobile da ristrutturare, se acquisito in proprietà in data successiva all'espatrio, rientra nella perimetrazione del centro storico.

Natura dell'intervento

Gli interventi sono finalizzati a favorire il riequilibrio territoriale con parti-

colare riferimento ai centri abitati colpiti da massiccio esodo.

Modalità di esecuzione dell'intervento

L'intervento consiste nella concessione di un contributo una-tantum per mutui ipotecari. La misura del contributo corrisponde al 20% dell'intero capitale mutuato da un minimo di Lit. 20.000.000 ad un massimo di Lit. 60.000.000. Il Comune ove ricade l'immobile provvede all'istruttoria delle domande di contributo. Il Comune stesso provvede a richiedere adeguato finanziamento che viene quindi erogato sulla base di un atto deliberativo comunale, previa autorizzazione dell'Amministrazione Regionale. Sulla scorta delle richieste di finanziamento pervenute la Regione Lazio accrediterà le somme con priorità ai Comuni ricadenti nelle province di Latina e Frosinone. Le Amministrazioni comunali, nell'assegnazione delle aree destinate ai piani per l'edilizia economica e popolare, dovranno tener conto di quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 68/91 prevedendo una "riserva" del 10% per gli emigrati rimpatriati associati in cooperative.

Procedure Amministrative-contabili

Il Comune ove ricade l'immobile oggetto dell'intervento provvede direttamente all'istruttoria ed agli adempimenti amministrativi connessi interessando direttamente la Regione in ordine alla concessione del contributo provvedendo altresì a richiedere la "provvista" necessaria per l'erogazione del finanziamento.

Contributi per minimi pensionistici

Finalità

Consentire l'adeguamento del trattamento pensionistico ai livelli minimi di legge.

Interventi previsti

La Regione concede specifici contributi.

Soggetti interessati

Lavoratori emigrati rientrati definitivamente nel Lazio.

Adempimenti e modalità

Le domande devono essere inoltrate al Comune di residenza entro 3 anni dall'avvenuto rientro.

